

Ancora sulla definizione giuridica di bosco

T.A.R. Sicilia - Catania, Sez. II 22 maggio 2015, n. 1420 - Burzichelli, pres. f.f. ed est. - FW Power S.r.l. (avv. Rossitto) c. Regione Siciliana ed a. (Avv. distr. Stato) ed a.

La qualificazione di un'area in termini di «bosco» in senso tecnico-giuridico si fonda non già sulla classificazione della stessa in sede di piano paesaggistico, bensì sulla sussistenza in concreto degli elementi di fatto indicati dalla normativa.

(Omissis)

FATTO e DIRITTO

Con il presente gravame la società ricorrente ha impugnato i provvedimenti indicati in epigrafe.

L'Amministrazione regionale, costituitasi in giudizio, ha chiesto il rigetto del ricorso.

Con sentenza parziale n. 2138/2013, depositata in data 25 luglio 2013, questa Sezione ha rigettato in parte il ricorso n. 1011/2012, disponendo verifica quanto al quarto motivo di gravame («violazione degli artt. 2, 131, 134, 135, 143, 144 e 145, d.lgs. n. 42/2004, della legge regionale n. 16/1996 e del d.lgs. n. 227/2011, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, travisamento dei fatti, mancata valutazione dei presupposti, illogicità manifesta e sviamento»), con cui la ricorrente ha contestato in particolare: *a)* la classificazione di un terreno di sua proprietà - interessato dal progetto di realizzazione di un impianto fotovoltaico e sito in Augusta, particelle 271, 392, 390 del foglio di mappa 63 e particelle 177, 429, 431, 428, 99, 181, 182, 231, 232, 233, 340, 341, 215, 252, 255, 263, 357, 366, 445, 447, 449, 427 e 436 del foglio di mappa 64 - come «area boscata», atteso che la vegetazione di fatto presente nei luoghi non sarebbe suscumbibile nella definizione di «bosco» ai sensi della vigente legislazione regionale; *b)* la parziale inclusione di tale area nella fascia di rispetto di 300 metri dal bacino artificiale dell'Ogliastro, erroneamente considerato dall'Amministrazione come invaso naturale.

Segnatamente, il Collegio ha incaricato l'organo verificatore di accertare la natura dell'area con riferimento alla nozione di «bosco» di cui al primo e secondo comma dell'art. 4, legge regionale n. 16/1996 nel testo attualmente vigente, nonché di accertare la natura naturale o artificiale dell'invaso dell'Ogliastro.

Con ordinanza n. 1252/2014, depositata in data 24 aprile 2014, il Collegio ha nuovamente individuato l'organo verificatore, indicando il Centro interdipartimentale di ricerche sull'interazione tecnologia-ambiente dell'Università di Palermo.

In data 23 febbraio 2015 il verificatore ha depositato la propria relazione.

Nella pubblica udienza del 22 aprile 2015 il difensore della ricorrente ha depositato nota della Soprintendenza ai beni culturali e ambientali di Siracusa n. 6522 in data 28 aprile 2014 (atto, invero, già precedentemente acquisito al fascicolo processuale).

La causa, quindi, è stata trattenuta in decisione.

Il quarto motivo di gravame del ricorso n. 1011/2012 è fondato.

Nella relazione di verifica, dalle cui conclusioni il Collegio non ravvisa motivi per discostarsi, è, infatti, precisato che le menzionate particelle di proprietà della società ricorrente non presentano caratteristiche che le rendano suscumbibili nella nozione di bosco di cui all'art. 4, legge regionale n. 16/1996 e di cui all'art. 2, d.lgs. n. 227/2001.

Il verificatore non si è pronunciato in merito all'ulteriore quesito (l'accertamento in ordine alla natura naturale o artificiale dell'invaso dell'Ogliastro).

Il Collegio, tuttavia, ritiene sul punto di poter prescindere da ulteriori approfondimenti istruttori, atteso che: *a)* con nota n. 6522 in data 28 aprile 2012 la Soprintendenza per i beni culturali e ambientali di Siracusa, Sezione per i beni paesaggistici, ha rilasciato parere favorevole, ai sensi dell'art. 146, d.lgs. n. 42/2004, per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico progettato dalla società ricorrente; *b)* nella citata nota si fa riferimento alle osservazioni pervenute dall'odierna ricorrente in data 25 marzo 2014, con le quali era stata contestata l'applicazione del vincolo di cui all'art. 142, lett. *b)*, d.lgs. n. 42/2004 alla vasca artificiale dell'Ogliastro; *c)* nella stessa nota si precisa - come risulta peraltro dal dispositivo del provvedimento - che le osservazioni della ricorrente apparivano condivisibili; *d)* la nota di cui si tratta è stata trasmessa dalla Soprintendenza di Siracusa all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania con nota n. 10388 in data 20 luglio 2014, nella quale si precisa che, con riferimento al ricorso proposto innanzi al T.A.R. di Catania dall'odierna ricorrente, «il motivo del contendere» doveva ritenersi «cessato».

In altri termini, la stessa Amministrazione preposta alla tutela dei beni paesaggistici ha formalmente riconosciuto l'erroneità dell'accertamento del vincolo in sede di Piano Paesaggistico con riferimento all'invaso dell'Ogliastro, posto che tale invaso presenta natura artificiale.

In conclusione, il presente ricorso va parzialmente accolto, nei sensi di cui in motivazione, con annullamento dei provvedimenti impugnati nella parte in cui gli stessi hanno ritenuto l'area di cui si tratta suscumbibile nella nozione di bosco ai sensi dell'art. 4, legge regionale n. 16/1996 ed hanno, altresì, disposto la sua parziale inclusione nella fascia di rispetto di 300 metri dal bacino artificiale dell'Ogliastro, erroneamente considerato dall'Amministrazione come invaso naturale.

In ragione della reciproca soccombenza e della complessità delle questioni affrontate, sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese di lite.

(Omissis)

Ancora sulla definizione giuridica di bosco

Con la pronuncia in commento il Tribunale amministrativo regionale siciliano ha definitivamente deciso¹, accogliendolo, il ricorso proposto da una impresa interessata alla realizzazione di un impianto fotovoltaico, avverso i provvedimenti di diniego resi dall'amministrazione regionale, sulla scorta della classificazione (contestata dal ricorrente) dei terreni interessati al progetto come «area boscata» nonché della parziale inclusione dell'area medesima nella fascia di rispetto di un vaso detto dell'Ogliastro, la cui genia, naturale o artificiale, è stata anch'essa oggetto del contendere.

La ricorrente impugnava, tra gli altri provvedimenti, il decreto assessoriale di adozione del piano paesaggistico, il verbale dell'Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio, recante parere favorevole all'adozione della proposta del detto piano nonché il SIF - Sistema informatico forestale - Carta forestale regionale e ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi compresa la nota dell'Ispettorato ripartimentale di Siracusa² che certificava la classificazione di area boscata dei terreni, sostenendo la violazione di legge, lo sviamento di potere e l'eccesso di potere nelle forme del difetto di istruttoria e di motivazione, travisamento dei fatti, mancata valutazione dei presupposti, illogicità manifesta.

L'adozione del piano paesaggistico, in base alle allegazioni del ricorrente, non sarebbe stata preceduta dalla necessaria adeguata istruttoria, così che con detto piano sarebbero state sottoposte a vincolo aree «oggettivamente e macroscopicamente prive di interesse paesaggistico»³. L'amministrazione regionale si sarebbe limitata, in particolare, ad acquisire ai fini dell'elaborazione del piano paesaggistico, i dati in possesso del Sistema informatico forestale, al netto di ogni ulteriore verifica che, se condotta, avrebbe accertato che le particelle oggetto del contenzioso risultavano coperte da vegetazione del tutto inidonea a consentire la qualificazione delle stesse in termini di bosco, con la conseguente esclusione dei vincoli connessi a detta qualificazione.

Ai fini del sindacato sulla legittimità dei provvedimenti impugnati, ed in particolare dell'accertamento del presupposto di fatto contestato dalla ricorrente, il giudice invocava l'istituto della verifica⁴, individuando l'organismo pubblico – estraneo alle parti del giudizio⁵ – e conferendo al medesimo l'incarico di accertare «la natura dell'area con riferimento alla nozione di bosco (...)».

Le conclusioni rese dal verificatore, il quale escludeva che alcuna delle aree interessate fosse classificabile come bosco ai sensi di legge, veniva fatta propria dal giudice che accoglieva il motivo di gravame e annullava, per l'effetto, i provvedimenti impugnati «nella parte in cui gli stessi hanno ritenuto l'area di cui si tratta suscettibile nella nozione di bosco».

La sentenza in commento non mostra, invero, elementi di novità, ma fornisce senz'altro l'occasione per ricostruire la nozione giuridica di bosco quale risultante dalla l.r. Sicilia n. 16/1996, *Riordino della legislazione*

¹ Il ricorso è stato invero parzialmente rigettato con sentenza T.A.R. Sicilia - Catania, Sez. II 25 luglio 2013, n. 2138, in <http://studiodigitale.leggiditalia.it>.

² L'ispettorato ripartimentale costituisce articolazione periferica del Corpo Forestale della Regione Siciliana, con competenze che attengono alla vigilanza sul territorio a livello provinciale. Ai sensi dell'art. 9 della l.r. 16/1996, spetta agli Ispettorati ripartimentali il rilascio delle autorizzazioni concernenti i terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici, salva la competenza del Comitato forestale regionale di cui all'art. 5 *ter* della stessa legge per quanto attiene alle ipotesi di trasformazione del bosco in altre qualità di coltura ai sensi dell'art. 7 del r.d.lgs. 30 dicembre 1923, n. 3267 recante *Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani*.

³ Così testualmente la sentenza parziale T.A.R. Sicilia - Catania n. 2138/2013, cit., *sub*. 14.

⁴ Sull'istituto della verifica v. M. PASSERI, *Il problema dell'imparzialità dell'organismo verificatore alla luce della giurisprudenza CEDU*, nota a T.A.R. Umbria, Sez. I 11 marzo 2015, n. 178, in *Giust. amm. it.*, 2015, 12, 10.

⁵ L'estraneità dell'organismo verificatore, diversamente dalla previgente disciplina, è oggi espressamente sancita dall'art. 19 c.p.a.

in materia forestale e di tutela della vegetazione, dal d.p.r.s. 28 giugno 2000 recante *Criteri per l'individuazione delle formazioni rupestri, ripariali e della macchia mediterranea* e dal d.lgs. 227/2001 recante *Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'art. 7 della l. 5 marzo 2001, n. 57*.

Come è noto, per molti anni è mancata nell'ordinamento giuridico italiano una definizione di bosco di fonte primaria statale⁶. Occorre peraltro osservare che, seppure non definita dalla legge almeno sino al d.lgs. n. 227/2001, una siffatta nozione era già ben presente, oltre che in ambito scientifico⁷, anche presso i giudici⁸ e nella legislazione urbanistica regionale⁹⁻¹⁰.

Quella introdotta dal d.lgs. n. 227/2001 è, come meglio si vedrà *infra*, una nozione di bosco di carattere cedevole¹¹, destinata cioè a coprire l'eventuale carenza di nozioni di fonte regionale, ed in ogni caso destinata a perdere efficacia con l'esercizio della specifica competenza legislativa da parte delle Regioni¹². Il medesimo decreto legislativo ha peraltro chiarito come i termini di bosco, selva e foresta debbano intendersi tra loro equivalenti¹³, e fornito alcune linee guida alle quali i legislatori regionali avrebbero dovuto attenersi per l'elaborazione – o, se già esistenti, per l'adeguamento – delle rispettive normative: adempimenti, quelli anzidetti, da eseguirsi nel termine di dodici mesi dall'entrata in vigore del decreto. Le

⁶ Il r.d. 30 dicembre 1923, n. 3267 recante *Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani* (G.U. 17 maggio 1924, n. 117), che costituisce ancora oggi un testo normativo fondamentale in materia forestale, non contiene una nozione di bosco. Abrami suggerisce che una simile carenza possa esser determinata dalla considerazione per cui la definizione di bosco, all'inizio degli anni Venti, era considerata appartenente al mondo metagiuridico, non necessitando pertanto di un intervento legislativo; ciò appare confermato dal rilievo per cui sul contenuto di tale nozione non sembrano avere avuto luogo contrasti interpretativi negli anni successivi a quello di entrata in vigore della normativa. A. ABRAMI, *Governo del territorio e disciplina giuridica dei boschi e delle aree protette*, Roma, 2014, 48

⁷ L'Accademia italiana di scienze forestali di Firenze pubblicò nel 1966 lo *Studio su una legge per la tutela del suolo e per la protezione della natura*, Firenze, 1966, ove venne elaborata e proposta una nozione di bosco che sarebbe diventata uno dei più significativi riferimenti per la legislazione regionale. In forza di detta nozione il bosco è costituito da «i terreni sui quali esistano o vengano comunque a costituirsi per via naturale, ed anche artificiale, dei popolamenti di specie legnose forestali a portamento arboreo o arbustivo, costituente un soprassuolo continuo anche se rado, a qualunque stadio di sviluppo essi si trovino ed aventi una superficie non inferiore a 2500 metri quadrati, indipendentemente dalla loro designazione catastale, nonché le zone circostanti per una lunghezza di 20 metri».

⁸ Ove le Regioni non avessero predisposto una nozione di bosco, la giurisprudenza soleva far riferimento alla definizione fornita dall'ISTAT, secondo cui deve intendersi per «bosco» «una superficie di terreno, non inferiore a mezzo ettaro, in cui sono presenti piante forestali legnose, arboree e/o arbustive, determinanti a maturità un'area di insidenza (proiezione sul terreno della chioma delle piante) superiore al 50 per cento della superficie e suscettibile di avere un ruolo indiretto sul clima e sul regime delle acque». Sul punto v. G. PRETO, *La classificazione degli inventari forestali*, in *Monti e Boschi*, 1982, n. 1-2, II.

⁹ La citata nozione di bosco elaborata dall'Accademia italiana di scienze forestali è stata fatta propria dalla Regione Val d'Aosta, che l'ha trasposta nell'art. 1, comma 2, della l.r. 15 giugno 1978, n. 14 recante *Norme in materia urbanistica e di pianificazione territoriale* (B.U. 7 luglio 1978, n. 6).

¹⁰ La legislazione urbanistica viveva in quegli anni una tendenza all'espansione nel senso di comprendere anche la protezione del paesaggio e dell'ambiente, come avvenuto in Lombardia con la l.r. 15 aprile 1975, n. 51 recante *Disciplina urbanistica del territorio regionale e misure di salvaguardia del patrimonio naturale e paesistico* (B.U. 20 aprile 1975, n. 16, II suppl.) ed in Piemonte con l.r. 5 dicembre 1977, n. 56 recante *Tutela ed uso del suolo* (B.U. 24 dicembre 1977, n. 53). In dottrina posizioni di favore in ordine a tale tendenza furono espresse da A. PREDIERI, *Urbanistica, tutela del paesaggio, espropriazione*, Milano, 1969 ed in *Significato della norma costituzionale sulla tutela del paesaggio*, in *Studi per il XX anniversario dell'assemblea Costituente*, Firenze, 1969.

¹¹ Definisce «cedevole» la detta nozione Cons. Stato, Sez. IV 6 agosto 2012, n. 4502, in *Foro amm.*, 2012, 7-8, 920.

¹² La definizione di fonte statale è stata in effetti tenuta in grande considerazione dai legislatori regionali, i quali talvolta si sono limitati ad esercitare la propria competenza per rinviare, seppure in via asseritamente transitoria, a quella stessa fonte statale sulla quale erano chiamati ad intervenire (così, ad es. la Regione Veneto, che con l.r. n. 3/2013 recante la legge finanziaria regionale per l'esercizio 2013, ha stabilito all'art. 31 il rinvio alla definizione di cui all'art. 2, comma sesto, d.lgs. n. 227/2001).

¹³ Così il legislatore ha definitivamente superato gli orientamenti di quella giurisprudenza che, seppure isolata, aveva operato delle distinzioni (v. Cons. Stato, Sez. IV 30 luglio 1996, n. 915, in *Cons. Stato*, I, 1118 ss. Sui contenuti del quale v. Il parere *pro veritate* di A. GERMANÒ, *La competenza dei dottori agronomi e dei periti agrari in materia di boschi e foreste*, in *Riv. dir. agr.*, 1998, I, 66 ss.). Osserva A. ABRAMI, *Nuovi contenuti e nuovi livelli di competenza fra Stato e Regioni in materia forestale*, in questa Riv., 2001, 9-10, 652, che «per verificare l'assoluta intercambiabilità dei termini “bosco” e “foresta” - il termine selva non viene mai utilizzato dal legislatore nazionale - che il d.lgs. 30 dicembre 1923, n. 3267 definisce “boschi demaniali” i territori boscati gestiti dall'azienda di Stato per le “foreste demaniali”».

coordinate da recepire ai fini della elaborazione della nozione (regionale) di bosco sono, in particolare, le seguenti: estensione minima in termini di larghezza, lunghezza e copertura arborea; dimensione delle radure interne; vegetazioni di natura forestale che non sono da considerarsi bosco.

Il legislatore statale ha poi individuato specificatamente le aree assimilate al bosco e, per l'effetto, destinatarie del medesimo regime giuridico. Dette aree sono rappresentate dai fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento per le finalità di difesa idrogeologica del territorio, per la qualità dell'aria, la salvaguardia del patrimonio idrico, la conservazione della biodiversità, la protezione del paesaggio e dell'ambiente in generale¹⁴. Sono altresì equiparate al bosco, ai sensi della seconda parte dello stesso comma, le radure e tutte le altre superfici di estensione non inferiore a 2.000 metri quadri che interrompono la continuità del bosco. Sul punto, è stato autorevolmente rilevato¹⁵ come l'intervento legislativo risulti significativo per l'attenzione che il legislatore, per tal via, ha manifestato rispetto alle questioni ambientali, e ciò sotto lo specifico profilo dei servizi di interesse generale che – ulteriori rispetto alle tradizionali finalità di difesa idrogeologica – il bosco è capace di offrire. Il legislatore ha così affermato di riconoscere al bosco quella rilevanza naturalistica già invero segnalata dalla più attenta dottrina¹⁶.

Si è anticipato *supra* come con l'art. 2, comma 6, d.lgs. n. 227/2001 sia stata introdotta – per la prima volta ad opera del legislatore statale – una (cedevole¹⁷) definizione di bosco, in forza della quale sono tali, se non già diversamente definito dalle Regioni stesse, «i terreni coperti da vegetazione forestale arborea associata o meno a quella arbustiva di origine naturale o artificiale in qualsiasi stadio di sviluppo, i castagneti, le sugherete e la macchia mediterranea, ed esclusi i giardini pubblici e privati, le alberature stradali, i castagneti da frutto in attualità di coltura e gli impianti di frutticoltura e d'arboricoltura da legno» i quali devono avere «una estensione non inferiore a 2.000 metri quadrati e larghezza media non inferiore a 20 metri e copertura non inferiore al 20 per cento, con misurazione effettuata dalla base esterna dei fusti»¹⁸.

La esclusione dell'arboricoltura da legno¹⁹, sulla cui opportunità non sembra potersi dubitare, si fonda sul rilievo per cui siffatta attività – che appartiene certamente al *genus* dell'attività agricola ai sensi dell'art.

¹⁴ Con d.l. 9 febbraio 2012, n. 5 recante *Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo*, convertito in l. 4 aprile 2012, n. 35, il legislatore ha escluso le radure identificabili alla stregua di «pascoli, prati o pascoli arborati o come tartufaie coltivate». Note molto critiche sul testo neo introdotto ed in generale sulle innovazioni apportate con tale intervento sono state espresse in dottrina da A. ABRAMI, *Governo del territorio e disciplina giuridica dei boschi e delle aree protette*, cit., 53 ss., secondo il quale, per quanto qui più interessa, la disposizione esclusiva riportata tradisce la volontà di sottrarre tali tipi di radure alla naturale espansione del bosco, determinando «una contrazione innaturale dell'area boschiva in danno della sua conservazione».

¹⁵ A. ABRAMI, *Governo del territorio e disciplina giuridica dei boschi e delle aree protette*, cit., 55.

¹⁶ V. Accademia italiana di scienze forestali (a cura di), *Atti del III Convegno nazionale di selvicoltura*, Taormina 16-19 ottobre 2008, Firenze, 2009, nonché O. CIANCIO, *Il principio di polarità e la nuova concezione della selvicoltura*, in *L'Italia forestale e montana*, 2013, n. I, 1 ss. e N. FERRUCCI, *Il bene forestale come bene ambientale e paesaggistico*, in A. CROSETTI - N. FERRUCCI (a cura di), *Manuale di diritto forestale e ambientale*, Milano, 2008. Nello stesso senso v. A. ABRAMI, *Nuovi contenuti e nuovi livelli di competenza fra Stato e Regioni in materia di foreste*, cit., 2001, 9-10, 652 che precisa, alla nota n. 11, come già la l. 8 agosto 1985, n. 431 (c.d. legge Galasso) ed il successivo d.l. 29 ottobre 1999, n. 490, recante *Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali*, assimilavano ai boschi i soli terreni forestali percorsi da incendio ed i terreni destinati al rimboschimento. Il d.l. 490/1999 è oggi parzialmente abrogato (artt. 1-148) ai sensi dall'art. 184, comma 1, d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio».

¹⁷ L'espressione è di S. BOLOGNINI, *Il bosco e la disciplina forestale*, in L. COSTATO - A. GERMANÒ - E. ROOK BASILE, *Trattato di diritto agrario*, vol. II, *Il diritto agro ambientale*, Torino, 2011. L'art. 2 precisa infatti che spetta alle singole Regioni stabilire la nozione di bosco per il territorio di rispettiva competenza, pur nei limiti dei principi indicati dal legislatore statale con il decreto in commento, e che pertanto la nozione statale si applica nelle more dell'adozione della normativa regionale e solo ove una nozione «regionale» non fosse già esistente.

¹⁸ Il legislatore fa salva la definizione di bosco a sughera di cui alla l. 18 luglio 1956, n. 759, in ragione delle peculiarità di detta coltivazione, rispetto alla quale era intervenuta apposita legge a disciplinare le modalità di estrazione del sughero. Sul punto, M. TAMPONI, *Commento all'art. 2, d.lgs. 18 maggio 2001, n. 227*, in *Riv. dir. agr.*, 2001, I, 586.

¹⁹ Per la nozione di arboricoltura da legno e, in particolare, per la finalizzazione alla produzione di legno come criterio distintivo tra bosco ed impianto di arboricoltura, v. E. PORRI, *Rilevanza giuridica della nozione di arboricoltura da legno (nota a Trib. Livorno, Sez. dist. Cecina 16 dicembre 2002, n. 335)*, in *Riv. dir. agr.*, 2003, I, 281 ss.

2135 c.c. ma, si badi, per esser compresa nella *species* coltivazione del fondo, e non già entro la selvicoltura²⁰ – tende, attraverso l'impianto di colture a rapido accrescimento, a massimizzare la produzione di materia prima legnosa (per il cui approvvigionamento il nostro Paese ricorre ancora massicciamente all'importazione) e non già alla creazione del bosco²¹.

All'epoca dell'entrata in vigore del decreto di orientamento, che – contenendo i principi fondamentali della materia – costituisce la cornice normativa dell'esercizio dell'autonomia regionale, molte Regioni avevano già provveduto a dotarsi di una propria disciplina in materia forestale e con essa, avvertendone la necessità²², di una propria definizione di bosco, così che l'esercizio del potere da parte del legislatore statale ha imposto ai legislatori regionali di attivarsi per l'adeguamento²³. Una normativa, quella in discorso, che si applica anche alle Regioni ad autonomia speciale ed alle Province autonome, giusta la propria natura di riforma economico-sociale²⁴.

Per quanto qui più ci riguarda, nella Regione Sicilia, la normativa in materia forestale era – ed è tuttora – contenuta nella l.r. 6 aprile 1996, n. 16 recante *Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione*, la cui nozione di bosco, contenuta all'art. 4, ha conosciuto sino ad oggi un solo intervento²⁵ additivo ad opera della l.r. n. 14/2006 del quale si riferirà *infra*

Con la legge in discorso è stata introdotta, nella Regione Sicilia, una organica disciplina in materia forestale, specificamente con riferimento alla prevenzione ed agli interventi antincendio²⁶. Tale normativa realizza, unitamente a quella relativa alle aree naturali protette²⁷ «un sistema di tutela e valorizzazione del

²⁰ La dottrina agraristica ha sul punto affermato come «I popolamenti di alberi a rapido accrescimento non sono bosco, la loro cura e gestione non è selvicoltura ma agricoltura (...)». Le parole sono di A. GERMANÒ, *I tre decreti di orientamento: della pesca e acquacoltura, forestale e agricolo*, in *Le nuove leggi civ. comm.*, 2001, 721.

²¹ In argomento, v. O. CIANCIO - R. MERCURIO - S. NOCENTINI, *Le specie forestali esotiche e le relazioni tra arboricoltura da legno e selvicoltura*, in *Annali dell'istituto sperimentale per la selvicoltura*, Arezzo, 1981-1982, vol. 12-13, 1; nonché G. PICCAROLO, *Generalità e mete della coltura accelerata per piante da legno a rapido accrescimento*, in *Monti e boschi*, 1960, 295 ss.; C. PILLA, *Selvicoltura tradizionale e coltura accelerata*, *ivi*, 1962, 500 ss.

²² Così, tra le altre, Regione Veneto (l.r. 13 settembre 1978, n. 12); Regione Liguria (l.r. 16 aprile 1984, n. 22); Regione Marche (l.r. 13 maggio 1985, n. 71); Regione Campania (l.r. 28 febbraio 1987, n. 13); Regione Sicilia (l.r. 6 aprile 1996, n. 16); Regione Toscana (l.r. 21 marzo 2000, n. 39).

²³ Ai sensi dell'art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 227/2001 «Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, le Regioni stabiliscono per il territorio di competenza la definizione di bosco e: a) i valori minimi di larghezza, estensione e copertura necessari affinché un'area sia considerata bosco; b) le dimensioni delle radure e dei vuoti che interrompono la continuità del bosco; c) le fattispecie che per la loro particolare natura non sono da considerarsi bosco».

²⁴ L'applicabilità alle Regioni ad autonomia speciale ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano è espressamente prevista dall'art. 13 del d.lgs. n. 227/2001, ma non può che fondarsi sulla natura di riforma economico-sociale della normativa. In questo senso, A. ABRAMI, *Nuovi contenuti e nuovi livelli di competenza fra Stato e Regioni in materia di foreste*, cit., 2001, 9-10, 650.

²⁵ Invero con l.r. n. 13/1999 il legislatore regionale siciliano ha provveduto alla integrale sostituzione dell'art. 4 sulla nozione di bosco, ma ciò è avvenuto in un tempo precedente rispetto all'emanazione del decreto delegato, che non ha dunque rappresentato l'*occasione* di detto intervento. La l.r. n. 16/1996 è stata ulteriormente modificata dalla l.r. n. 2/2002 «Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2002», che però non ha inciso sulla nozione di bosco, e dalla l.r. n. 14/2006 recante *Modifiche ed integrazioni alla l.r. 6 aprile 1996, n. 16, Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione. Istituzione dell'agenzia della Regione siciliana per le erogazioni in agricoltura - A.R.S.E.A.* che ha, tra l'altro, introdotto il comma 5 *bis* all'art. 4 «Definizione di bosco».

²⁶ V. artt. 33-45, l.r. n. 16/1996.

²⁷ La normativa siciliana in materia di parchi e riserve risale alla l.r. 6 maggio 1981, n. 98 recante *Norme per l'istituzione nella Regione di parchi e riserve naturali*, modificata ed integrata ad opera della l.r. 9 agosto 1988, n. 14 e della l.r. 3 ottobre 1995, n. 71. La normativa regionale preesisteva, dunque, alla legge quadro sulle aree naturali protette (l. 6 dicembre 1991, n. 394), alla cui approvazione il parlamento ha provveduto solo all'esito di un lungo e travagliato *iter*, anche sotto la spinta della Corte costituzionale (si vedano sul punto, *ex multis*, Corte cost. 25 luglio 1984, n. 223, in *Le Regioni*, 1984, 1372 s. Con nota di F.C. RAMPULLA, *La Corte invoca la legge quadro in tema di parchi e riserve naturali*; Corte cost. 15 novembre 1988, nn. 1029 e 1031, che contengono vere e proprie linee guida ai fini della legge quadro. La sentenza n. 1029 citata è pubblicata in *Giur. cost.*, 1988, I, 4935 ss. Con note di B. CARAVITA DI TORITTO, *I parchi nazionali tra protezione della natura e tutela ambientale: la Corte riscrive l'art. 83 d.p.r. n. 616 del 1977 e detta criteri per la legge quadro al legislatore* e nota di A. PISANESCHI, *I parchi nazionali tra competenza esclusiva e concorrente in una sentenza «indirizzata» della Corte costituzionale*. La Corte costituzionale ha peraltro recentemente sancito l'illegittimità costituzionale degli artt. 6 e 28 della l.r. n. 98/1981 per violazione dell'art. 117, comma 2, lett. s) Cost. Nella parte in cui

*patrimonio naturale della Regione siciliana*²⁸.

La nozione «regionale» è contenuta, nella vigente formulazione²⁹, all'art. 4 il cui primo comma sancisce che «*Si definisce bosco a tutti gli effetti di legge una superficie di terreno di estensione non inferiore a 10.000 mq. in cui sono presenti piante forestali, arboree e/o arbustive, destinate a formazioni stabili, in qualsiasi stadio di sviluppo, che determinano una copertura del suolo non inferiore al 50 per cento*»³⁰.

I successivi commi equiparano al bosco «*le formazioni rupestri e ripariali, la macchia mediterranea, nonché i castagneti anche da frutto e le fasce forestali di larghezza media non inferiore a 25 metri*» (comma 2) rimettendo al Governo regionale l'adozione di criteri per la individuazione delle formazioni rupestri, ripariali e della macchia mediterranea³¹ (comma 3); ed individuando altresì le esclusioni dalla nozione, stabilendo che (comma 5) «*non si considerano boschi i giardini pubblici ed i parchi urbani, i giardini ed i parchi privati, le colture specializzate a rapido accrescimento per la produzione del legno, anche se costituite da specie forestali nonché gli impianti destinati prevalentemente alla produzione del frutto*». Il legislatore regionale, dopo aver escluso che la temporanea assenza di vegetazione possa incidere sulla qualificazione in termini di bosco (comma 4) ha previsto, con l'intervento additivo portato dalla l.r. n. 14/2006³², un espresso rinvio alla nozione statale di cui si è detto, statuendo che «*anche nella Regione siciliana*» trova applicazione, per quanto non diversamente disposto, la definizione di bosco di cui alla normativa nazionale (comma 5 bis)³³.

In ottemperanza al disposto del citato terzo comma, il Governo regionale siciliano ha varato, su proposta di una Commissione tecnica all'uopo istituita, il d.p.r.s. 20 giugno 2000³⁴ recante le definizioni di «macchia mediterranea», di «formazione rupestre» e di «formazione ripariale». In particolare, ai sensi dell'art. 1 del citato decreto, sono suscettibili di qualificazione in termini di «macchia mediterranea» le formazioni vegetali caratterizzate dalla presenza di *almeno cinque* delle specie legnose, arbustive e arboree, tra quelle che al comma 2 sono espressamente individuate quali «più espressive» del «clima termo mediterraneo». È peraltro specificato, al comma 4, che la presenza diffusa, nella superficie considerata, di una o più specie legnose residue da colture agricole esclude ogni riferimento alla macchia mediterranea³⁵.

stabiliscono forme di partecipazione degli enti locali nel procedimento istitutivo delle aree naturali protette regionali diverse da quelle previste dall'art. 22 della legge n. 394/1991. Per un'analisi dell'evoluzione della normativa regionale in materia di paesaggio, sino alla l.r. n. 14/1988, v. M. LIBERTINI, *La legge regionale siciliana sui parchi e le riserve naturali*, Milano, 1982; ID., *Le aree naturali protette regionali in Sicilia*, in *Le Regioni*, 1988, 7ss; ID., *Note di politica legislativa in tema di parchi e zone protette in Sicilia*, in *Riv. trim. dir. pubb.*, 1982, p. 569 ss. nonché L. ANDREANI, *Parchi naturali: l'esperienza delle Regioni ad autonomia differenziata*, in *La Sicilia e le altre Regioni a statuto speciale davanti ai problemi delle autonomie differenziate*, in *Atti del Convegno di Palermo*, 6-7 maggio 1983, *Quaderni dell'a.r.s.*, Palermo, 1984, 2, 339 ss.

²⁸ Così G. ARMAO, *Parchi e riserve naturali in Sicilia dopo la legge quadro sulle aree naturali protette*, in *Riv. giur. amb.* 1996, 6, 821 ss.

²⁹ La originaria formulazione prevedeva una estensione minima di 5.000 mq, è stata sostituita per effetto dell'art. 1 della l.r. 19 agosto 1999, n. 13.

³⁰ T.A.R. Sicilia - Catania, Sez. III 5 ottobre 2006, n. 1632, in *Riv. dir. agr.*, 2007, 1, II, 20 ha statuito come, ai sensi dell'art. 4, l.r. n. 16/1996, debba considerarsi bosco quel terreno che sia temporaneamente privo della copertura arborea sia per cause naturali, compreso l'incendio, sia per l'intervento antropico. In tal senso, un'area coperta da vegetazione arborea artificialmente frazionata in due tronconi, ciascuno di estensione inferiore a 10.000 mq. attraverso incendi «intelligenti» e taglio di alberi, al fine di eludere le disposizioni di cui alla medesima legge regionale, mantiene la qualità di bosco.

³¹ Il governo regionale ha provveduto con d.p.r.s. 28 giugno 2000 recante *Criteri per l'individuazione delle formazioni rupestri, ripariali e della macchia mediterranea*, in *G.U.R.S.* 18 agosto 2000, n. 38.

³² L'inserimento del comma 5 bis si deve all'art. 4 della l.r. Sicilia 14 aprile 2006, n. 14.

³³ L'inserimento di tale disposizione costituisce l'unico intervento operato alla definizione di bosco contenuta nella legge regionale, la cui formulazione è in definitiva rimasta quella definita dall'intervento di cui alla l.r. n. 13/1999. Un disegno di legge per la riforma della definizione di bosco e l'adeguamento alla nozione di fonte statale è stato presentato all'Assemblea regionale siciliana nel maggio 2013, ma ad oggi non è stato approvato.

³⁴ D.p.r.s. 28 giugno 2000 recante *Criteri per l'individuazione delle formazioni rupestri, ripariali e della macchia mediterranea*, cit.

³⁵ La tecnica della individuazione specifica delle specie più significative è inoltre seguita con riferimento alla nozione di «formazione rupestre», definita come una «formazione forestale anche discontinua insediata in balze scoscese con picchi e dirupi rocciosi caratterizzata dalla presenza diffusa di almeno dieci tra le specie di casmofite (legnose, semilegnose ed erbacee) appresso elencate [al comma secondo, n.d.a.], più espressive dell'*habitat* rupestre ed in cui sia ricompresa una componente di almeno il 30 per cento di elementi arborei o arbustivi tipici delle cenosi a macchia mediterranea individuati al punto uno [*rectius*,

Tracciata dunque la nozione di bosco, veniamo a far cenno alle conseguenze che derivano, sul piano giuridico, dalla qualificazione in detti termini di un certo terreno; conseguenze, quelle in discorso, estremamente significative ai fini della utilizzabilità dell'area, e che costituiscono, proprio in funzione di ciò, la ragione sostanziale del contenzioso definito con la sentenza in commento.

Ebbene, ai sensi dell'art. 10 della l.r. n. 16/1996³⁶, in linea con quanto previsto dall'art. 4, d.lgs. n. 227/2001³⁷, all'interno dei boschi e delle fasce forestali è vietata la realizzazione di nuove costruzioni, non escluse quelle relative ad impianti alimentati da energetiche rinnovabili³⁸; il medesimo divieto si estende ad una zona di rispetto di metri 50 dal limite esterno di dette aree³⁹. In forza della disposizione appena citata, dunque, sul terreno coperto da bosco grava un vincolo di inedificabilità che discende *ope legis* dalla normativa forestale⁴⁰.

Sotto altro profilo, la qualificazione delle aree in termini di «aree boscate» è peraltro rilevante sui versanti paesaggistico ed ambientale, diversi ed ulteriore rispetto a quello appena esaminato, e nondimeno significativi, specificamente sotto il profilo della compressione del diritto del proprietario del bene vincolato⁴¹.

all'art. 1, n.d.a.]. Per quanto riguarda la nozione di «formazioni ripariali», esse sono definite (art. 3, comma 1) quali «formazioni vegetali legnose, igrofile, insediate naturalmente lungo le rive dei corsi d'acqua. Rientrano in questa tipologia gli arbusteti, le boscaglie fisionomizzate prevalentemente da specie autoctone dei generi Salix, Populus, Fraxinus, Platanus, Ulmus, Alnus, Tamarix, Nerium, Sambucus e Vitex» con la specificazione che (comma 2) «Non sono riferibili a questa tipologia le formazioni vegetazionali che, seppure caratterizzate da specie dei citati generi, siano insediate su una o entrambe le sponde e costituiscano una fascia di larghezza in proiezione orizzontale inferiore a mt. 20 complessivi».

³⁶ Come sostituito dall'art. 3, l.r. n. 13/1999 e successivamente modificato dalla l.r. n. 14/2006.

³⁷ Il decreto di riordino, all'art. 4, stabilisce (comma 2) il divieto di trasformazione del bosco (salva autorizzazione da parte delle Regioni e salva la ponderazione degli interessi coinvolti ed in ogni caso salvo l'obbligo di rimboschimento compensativo), fissando altresì (comma primo), in termini molto ampi, la nozione di «trasformazione del bosco», definita come «ogni attività che comporti l'eliminazione della vegetazione esistente finalizzata a un'utilizzazione del terreno diversa da quella forestale».

³⁸ È appena il caso di ricordare che, ai sensi dell'art. 12, comma 7, d.lgs. n. 387/2003 «Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità», è consentita l'ubicazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili anche nelle zone classificate come agricole, con l'obbligo, peraltro, di tenere conto «delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agro-alimentari locali, alla tutela della biodiversità, del patrimonio culturale e del paesaggio rurale di cui agli artt. 7 e 8, legge n. 57/2001 nonché dall'art. 14, d.lgs. n. 228/2001». Sul punto, Cass. Sez. III Pen. 21 aprile 2015, n. 16624, A.S.N., in *Urbanistica e appalti*, 2015, 7, 860 ha statuito come le previsioni di cui al d.lgs. n. 387/2003 non costituiscono deroga rispetto alle previsioni di cui all'art. 10, legge n. 353/2000, che consente la realizzazione di edifici, strutture ed infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive nei soprassuoli percorsi dal fuoco nei casi in cui la realizzazione sia stata prevista in data antecedente all'incendio dagli strumenti urbanistici vigenti a tale data.

³⁹ La legge regionale sancisce sul punto la variabilità dell'estensione della fascia di rispetto in ragione dell'estensione del bosco. Ai sensi del secondo comma del citato art. 10, la fascia di rispetto si estende per metri duecento ove la superficie boscata sia superiore a dieci ettari; per i boschi di superficie compresa tra diecimila metri quadri e dieci ettari, la fascia di rispetto è determinata in misura proporzionale.

⁴⁰ T.A.R. Sicilia - Palermo, Sez. I 15 maggio 2014, n. 1251, in <https://www.giustizia-amministrativa.it>, ha statuito come tanto la *ratio* quanto la lettera delle disposizioni di cui all'art. 10, l.r. n. 16/1996 depongano univocamente nel senso di ritenere efficace *ope legis* il vincolo di inedificabilità sul bosco, prevalendo quindi sulle previsioni contenute negli strumenti urbanistici comunali, generali ed attuativi, così che l'inedificabilità opera anche in assenza di apposito amministrativo di visualizzazione del relativo vincolo sugli elaborati grafici del P.R.G. Cass. Sez. III Pen. 12 maggio 2015, n. 19533, F.P., in <http://studiolegale.leggiditalia.it>, ha peraltro statuito come i limiti di applicabilità del vincolo di cui alla normativa paesaggistica, previsti in via eccezionale dall'art. 142, comma 2, d.lgs. n. 42/2004 dimostrano *a contrariis* che, una volta accertata la natura boschiva di un'area, il detto vincolo produce effetti indipendentemente da eventuali diverse definizioni ad essa date dagli strumenti urbanistici comunali e comporta l'ineludibile obbligo di presentare all'amministrazione competente il progetto degli interventi che si intendano intraprendere, ai sensi della medesima normativa.

⁴¹ È appena il caso di precisare che tra i motivi di diniego l'amministrazione annoverava la parziale inclusione dell'area interessata nella fascia di rispetto di trecento metri dal bacino dell'Ogliastro, ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 42/2004, sulla scorta della qualificazione, contestata dal ricorrente, del detto bacino in termini di invaso naturale. Anche sul punto della natura, artificiale o meno, dell'invaso, il giudice conferiva incarico al verificatore. Sotto tale profilo la materia del contendere veniva dichiarata cessata, avendo in corso di giudizio la competente amministrazione - Soprintendenza per i beni

I boschi – individuati nel loro genere⁴² – godono infatti della tutela apprestata loro dal d.lgs. n. 42/2004 recante *Codice dei beni culturali e del paesaggio* che, riproducendo sul punto quanto sancito dalla previgente normativa⁴³, assicura l'interesse alla conservazione del bosco nell'ambito di una pianificazione del territorio «che assume i caratteri di strumento di governo dello stesso»⁴⁴, ed alla quale le Regioni devono provvedere nel rispetto delle normative di settore, tra le quali, appunto, quella paesaggistica⁴⁵.

Come già accennato, il bosco è rilevante non più sotto il mero profilo – proprio della legislazione più risalente⁴⁶ – della (sola) difesa idrogeologica⁴⁷, ma anche in ragione della propria rilevanza botanica, paesaggistica e *lato sensu* ambientale⁴⁸.

Al fine di presidiare tali più ampi interessi, il legislatore ha sottoposto *ex lege* al vincolo paesaggistico⁴⁹ i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, nonché quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento come definiti dall'art. 2, comma 2 e 6, d.lgs. n. 227/2001. Un vincolo, quello in discorso, che comprime il diritto del proprietario del bene gravato⁵⁰, il quale non potrà intraprendere, in mancanza di autorizzazione dell'autorità competente, attività tali da incidere sugli interessi presidiati⁵¹.

culturale ed ambientali - prodotto una nota con la quale si dava atto dell'erroneità della qualificazione del bacino dell'Ogliastro quale invasore naturale e conseguentemente dell'erroneità dell'accertamento del vincolo in sede di piano paesaggistico.

⁴² Con l'inclusione dei boschi nella loro generalità, insieme ad altre categorie di beni, nel novero dei beni paesaggistici senza ulteriori criteri di individuazione.

⁴³ La fonte normativa previgente è rappresentata dalla l. 8 agosto 1985, n. 431, di conversione del d.l. 27 giugno 1985, n. 312.

⁴⁴ In questo senso A. ABRAMI, *La protezione del territorio boscato nel Codice del paesaggio*, cit., 2011, 6, 420.

⁴⁵ Per un primo commento al d.lgs. n. 227/2001 e per una puntuale analisi del significato di programmazione forestale e di trasformazione del bosco prima e dopo i principi codificati nel decreto, v. A. ABRAMI, *Nuovi contenuti e nuovi livelli di competenza fra Stato e Regioni in materia forestale*, cit., 2001, 9-10, 650 ss.

⁴⁶ La tutela del bosco in funzione di difesa idrogeologica era al centro del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3267 recante «Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani». Si tratta di una finalità che veniva attuata attraverso un vincolo di natura relativa, potendo il proprietario mutare la destinazione d'uso previa autorizzazione, che veniva concessa allorché fosse garantita l'adozione di misure tali da assicurare la medesima difesa del suolo già garantita dal bosco. Una tutela, quella in discorso, che comunque copriva esclusivamente terreni di montagna e collinari, lasciando privi di tutela quelli a valle o pianeggianti, essendo per tali ultimi *naturaliter* meno marcate le esigenze di difesa del suolo.

⁴⁷ Rimane inteso che il bosco, anche nella legislazione degli anni Venti, ben avrebbe potuto assumere un rilievo ulteriore rispetto a quello riferito alla difesa del suolo, ed in ragione di tale ulteriore rilievo godere della tutela apprestata dalla legge n. 1497/1939 recante *Protezione delle bellezze naturali e/o della legge n. 1089/1939 sulla Tutela delle cose d'interesse artistico o storico*. Sul punto, A. ABRAMI, *La protezione del territorio boscato nel Codice del paesaggio*, cit., 2011, 6, 420-421, sottolinea l'assoluta modestia delle superfici boscate suscettibili di tutela in forza delle normative cui si è fatto cenno.

⁴⁸ Sul rapporto di complementarità tra agricoltura ed ambiente v. S. CARMIGNANI, *Agricoltura e ambiente. Le reciproche implicazioni*, Torino, 2012. Nell'offrire una ricognizione dei provvedimenti maggiormente significativi dai quali sia possibile ricavare il contributo offerto dall'agricoltura alla configurazione dell'ambiente come *valore*, l'Autore si rivolge specificamente alla disciplina delle aree boscate (v. *op. cit.*, 99 ss.). Sulla valenza paesaggistica dell'attività agricola, v. E. ROOK BASILE - S. CARMIGNANI - N. LUCIFERO, *Strutture agrarie e metamorfosi del paesaggio*, Milano, 2010.

⁴⁹ Il Codice del paesaggio considera di interesse paesaggistico - con correlativa automatica soggezione al vincolo - i territori coperti da boschi e foreste, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento. Ciò alla stregua dell'art. 142, lett. g) che ribadisce le categorie già indicate dalla legge Galasso. Sul punto v. N. FERRUCCI, *Il bene forestale come bene ambientale e paesaggistico*, cit., 2008.

⁵⁰ Il vincolo si applica, oltre che al proprietario, al possessore ed al detentore a qualsiasi titolo di immobili ed aree di interesse paesaggistico tutelate dalla legge, ai sensi dell'art. 142, o in base alla legge, ai sensi degli artt. 136, 143, comma 1, lett. d) e 157.

⁵¹ Rimane pertanto esclusa tanto la facoltà di distruggere il bene quanto quella di apportarvi modifiche tali da arrecare pregiudizio ai valori paesaggistici presidiati dalla normativa. Rimangono esenti da autorizzazione, ai sensi dell'art. 149, i soli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, consolidamento statico, restauro conservativo, ove essi non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici; gli interventi che attengano all'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, ferma l'esigenza di tutela dell'assetto idrogeologico del territorio; il taglio culturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste indicati dall'art. 142, comma 1, lett. g) purché autorizzati ai sensi della normativa forestale. Le esclusioni previste dal legislatore hanno riprodotto invero quelle presenti nella normativa previgente, senza risolvere le questioni interpretative rispetto alle quali, nella prassi, si era sentita l'esigenza. In questo senso, N. FERRUCCI, *Il bene forestale come bene ambientale e paesaggistico*, cit., 2008. Così ad es. Per la definizione del «taglio culturale», sul quale è intervenuto solo successivamente il legislatore statale, che ne ha fornito l'interpretazione autentica con l'art. 6 del d.lgs. n. 227/2001,

Detta autorità, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, dovrà verificare la congruità dell'intervento rispetto alle prescrizioni e gli obiettivi di cui al piano paesistico, dovendo, in mancanza, negare l'autorizzazione ed impedire, per l'effetto, l'intervento giudicato incompatibile.

Occorre rilevare come la legislazione paesaggistica non incide sulla *utilizzazione* del bosco, se si considera che le autorizzazioni attinenti alle azioni di governo del medesimo, rilasciate dall'Autorità forestale⁵², garantiscono ad un tempo *tutti* gli interessi coinvolti, ivi compresi quelli paesaggistico-ambientali, senza dunque che risulti necessario il coinvolgimento degli altri soggetti pubblici posti a presidio degli ulteriori interessi, singolarmente intesi, di volta in volta coinvolti⁵³⁻⁵⁴.

In conclusione è possibile affermare che il legislatore abbia inteso perseguire una tendenziale conservazione del bosco, pur connotata da relatività⁵⁵. Estremamente rilevante risulta, per le ragioni diffusamente esposte e, specificamente, per la compressione del diritto di proprietà che ne deriva, la qualificazione del fondo in termini di bosco e l'esatta perimetrazione di tale nozione.

Orbene, nel senso anzidetto ha fornito un poderoso impulso il legislatore statale – nella specie, il Governo quale legislatore delegato – il quale, appena prima della modifica del Titolo V, Parte II, della Costituzione della Repubblica⁵⁶, ha emanato, tra gli altri⁵⁷, il d.lgs. n. 227/2001, fornendo la nozione legale di bosco di cui si è diffusamente riferito. Una iniziativa, quella del legislatore statale, che è intervenuta appena prima

sancendo che si definisce tale, ai sensi e per gli effetti della normativa paesaggistica, il taglio eseguito in conformità alla stessa norma.

⁵² Si badi che l'Autorità forestale, in ragione della propria competenza, può spingersi sino alla valutazione dell'azione in concreto attuata nel bosco solo in presenza di fondo gravato da vincolo idrogeologico. In ipotesi di attività tese non già alla gestione del bene in un'ottica di sopravvivenza dello stesso, bensì di mera soppressione del manto boschivo, in mancanza di vincolo idrogeologico non è dato all'amministrazione forestale sindacare sull'entità della attività, essendo la competenza dell'autorità paesaggistica, che procede ad una valutazione tenuto conto non solo del *vulnus* estetico, ma del complesso degli interessi *lato sensu* ambientali, che sono pregiudicati per il fatto stesso - al netto cioè di una verifica in concreto di tali interessi - della soppressione della vegetazione. In argomento v. Cass. Sez. III Pen. 10 marzo 2011, n. 9690, T.A.G., in questa Riv., 2011, 6, 418, con nota di A. ABRAMI, *La protezione del territorio boscato nel Codice del Paesaggio*, cit.

⁵³ In particolare, ai sensi dell'art. 149, d.lgs. n. 42/2004, non è richiesta l'autorizzazione paesaggistica «(...) b) per gli interventi inerenti l'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio; c) per il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste indicati dall'art. 142, comma 1, lett. g), purché previsti ed autorizzati in base alla normativa in materia».

⁵⁴ Acceso fu il dibattito relativo alla ampiezza della nozione di «taglio colturale», essendo tale attività esente dall'autorizzazione paesaggistica. In particolare, secondo la terminologia tecnica forestale da tale espressione sarebbe stata esclusa l'attività di raccolta del legname, così che la stessa dovesse ritenersi soggetta ad autorizzazione. Sul punto, la Corte costituzionale si è pronunciata con sentenza n. 14 del 29 gennaio 1996, in *Giur. cost.*, 1996, 124, con nota di D.M. TRAINA, *Legge Galasso e tutela dei boschi*, statuendo come la presenza del vincolo paesaggistico non impedisce l'espletamento di quell'attività silvo-pastorale che non comporti alterazioni permanenti dello stato dei luoghi, così escludendo l'autorizzazione paesaggistica per l'attività di raccolta del legname condotta nel rispetto delle prescrizioni forestali, rientrando come tale nel normale governo del bosco. Sul punto è intervenuto il legislatore che, con l'art. 6 del d.lgs. n. 227/2001 ha chiarito la nozione di taglio colturale sancendo in particolare che i tagli eseguiti in conformità alle norme regionali sono considerati tagli colturali ai sensi della normativa paesaggistica.

⁵⁵ In dottrina è stato osservato come le normative non perseguano la conservazione del bosco come valore assoluto, potendo attività tali da produrre un pregiudizio anche permanente al territorio boscato essere rese lecite tramite lo strumento dell'autorizzazione, in ragione di interessi la cui valutazione è rimessa all'amministrazione, la quale gode di amplissima discrezionalità. In questo senso, A. ABRAMI, *La protezione del territorio boscato nel Codice del Paesaggio* cit., 6, 2011, 421.

⁵⁶ Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 recante *Modifiche al Titolo V della Parte II della Costituzione*, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 248 del 24 ottobre 2001.

⁵⁷ Come è noto, il 18 maggio 2001 sono stati varati i decreti legislativi n. 226 recante *Orientamento e modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura*; n. 227 recante *Orientamento e modernizzazione del settore forestale*; e n. 228 recante *Orientamento e modernizzazione del settore agricolo*, tutti fondati sulla *Delega per la modernizzazione nei settori dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura* conferita al Governo con l'art. 7 della l. 5 marzo 2001, n. 57, recante *Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati*. v. A. GERMANÒ, *I tre decreti di orientamento: della pesca e acquacoltura, forestale e agricolo*, in *Le nuove leggi civ. comm.*, 2001, 721.

che la materia forestale fosse attratta, almeno per il proprio versante economico-produttivo, alla competenza esclusiva regionale.

Andrea Greco